

Milano/Londra, 18 ottobre 2017

Gli scriventi Claudio Casnedi¹ e Riccardo Sallustio² sottopongono alla Banca d'Italia le proprie osservazioni e proposte alle Linee Guide per le banche *Less Significant* italiane in materia di gestione di crediti deteriorati di cui al documento per la consultazione del 29 settembre 2017 (**Linee Guida**) ed in particolare al paragrafo 2 (Strategia di Gestione degli NPL).

Necessità di rivisitare le priorità nella strategia di gestione degli NPL

Gli scriventi ritengono che l'acquisizione di ulteriori garanzie concesse dai debitori, l'utilizzo delle procedure esecutive e le cessioni a soggetti diversi da asset management companies (AMC) non debbano costituire gli strumenti principali della strategia di recupero da parte delle banche *Less Significant* per crediti vantati verso le imprese.

A nostro parere, in particolare, andrebbe abbandonata una strategia di recupero che si basi su un prevalente utilizzo delle procedure esecutive da parte degli stessi istituto di credito e che ometta di considerare:

- La necessità di adeguare le misure alle riforme strutturali delle procedura di insolvenza e di recupero e allo sviluppo di mercati secondari per i crediti *distressed* così come espressamente indicato dalla Commissione EU nella comunicazione dell'11 ottobre 2017 (COM(2017) 592 final)³ e dal Consiglio nell'*Action Plan To Tackle Non-Performing Loans in Europe* del luglio 2017⁴.
- I principi della riforma Rordorf della crisi di impresa e dell'insolvenza (la cui legge delega è stata approvata nei giorni scorsi dalle Camere) che si fondano sulla necessità di assicurare la continuità aziendale e sull'assunto che la liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento) costituisca una *extrema ratio*.
- La circostanza che parte significativa dei crediti *non-performing* detenuti dalle banche *Less Significant* sono relativi a posizioni verso PMI⁵, che la relativa gestione richiede un approccio qualificato e che la strategia di recupero produce delle ricadute potenzialmente importanti sul territorio e sul tessuto produttivo in cui le PMI operano.
- La necessità di evitare di danneggiare le cosiddette "filiera" che caratterizzano il sistema industriale nazionale, fatto di distretti produttivi e di articolati intrecci nella catena del valore dove spesso l'effetto domino è un rischio consistente, in particolare a fronte delle difficoltà riscontrate dalle banche locali finanziatrici per cause esogene al distretto stesso.

Una effettiva strategia di gestione degli NPL per le banche *Less Significant* non può trascendere dall'adozione di più soluzioni che tali banche dovrebbero assumere, anche per motivi di efficienza economica, su base consortile -

¹ Partner di Recipero. Esperto nella ristrutturazione dei debiti di imprese.

² Avvocato, partner della sede di Londra dello studio legale Grimaldi.

³ Communication to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of regions on completing the Banking Union (COM(2017) 592 final).

⁴ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11-conclusions-non-performing-loans/>

⁵ Ciò del resto riflette il supporto storicamente dato dalle banche *Less Significant* alle PMI.

anche a seguito dell'introduzione di strumenti regolamentari e legislativi, ove necessario - e che si possono sintetizzare come segue:

- Creazione di una o più AMC per area geografica con l'obiettivo di gestire i crediti *non-performing*.
- Costituzione di una o più REoCo *ad hoc*.
- Cessione dei rapporti giuridici nel loro complesso (e non solo dei crediti) alle medesime AMC.
- Adozione di incentivi a favore della ristrutturazione del debito e del rilascio di concessioni (*forbearance*), privilegiando la conclusione con i debitori di transazioni stragiudiziali per il pagamento a saldo e stralcio di quanto dovuto per un importo pari al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni.
- Introduzione di un diritto di prelazione del debitore, soggetto a limiti temporali, nel caso di cessione a terzi diversi da AMC.
- In generale, promozione di tutte quelle strategie che consentano ai debitori di redimersi, ovvero di rifinanziare il proprio debito a sconto anche da parte di veicoli *ex* L.130/1999 (non soggetti però alla regola della "*retention*" di un significativo interesse economico) con la possibilità che i titoli relativi costituiscano *eligible collateral* ai fini delle regole BCE.
- Creazione di un mercato secondario dei crediti *non-performing*, opportunamente strutturato e regolamentato, i cui operatori e investitori potranno godere di benefici fiscali ed in cui i crediti/titoli trattati dovranno sottostare ad adempimenti informativi adeguati.

Si suggerisce, pertanto, l'adozione di un approccio che favorisca la ripresa del mercato del credito alle imprese, senza nel contempo produrre un impatto negativo sul patrimonio di vigilanza delle banche, sull'eventuale valore di realizzo dei crediti ristrutturati e sul ROI.

Ciò dovrà accompagnarsi a politiche indirizzate alla ripartenza degli investimenti produttivi nel paese e a favorire l'intervento di investitori istituzionali che abbiano strategie e orizzonti temporali meno speculativi - a partire da quelli che operano nel risparmio gestito domestico - nella struttura di capitale delle imprese in fase di rilancio e di crescita. La recente introduzione dei PIR (Piani Individuali di Risparmio) nelle piattaforme di risparmio gestito può, a tal fine, rappresentare una importante fonte di risorse.

Ragioni a fondamento delle osservazioni e proposte:

Le ragioni a fondamento delle predette osservazioni e proposte possono essere riassunte come segue:

Ragioni operative e legali

- Nella prassi si è riscontrato che, anche per banche *Significant*, non sempre vi è una informazione granulare ed omogenea relativa ai crediti e che l'asimmetria informativa tra banca cedente e investitori ha storicamente penalizzato le valutazioni e la "*price discovery*", rendendo più difficile la cessione delle singole posizioni.
- La difficoltà di composizione dei portafogli di crediti nei confronti delle imprese attesa la diversa natura e stato delle procedure di realizzo e la generale difficoltà a cedere in blocco crediti garantiti verso le imprese.
- La difficoltà di coordinamento tra creditori sulle operazioni in *pool* (anche data l'assenza in molti casi di accordi inter-creditori).
- La portata limitata della cartolarizzazione quale strumento di cessione. Se la cartolarizzazione *ex* L. 130/1999 si giustifica per singoli crediti significativi o per portafogli oltre una certa soglia, la stessa è di scarsa applicazione per piccoli portafogli o comunque per vasti portafogli da cedere da parte di più banche *Less Significant* in assenza di un accordo di tipo consortile che contempli un effettivo impegno a cedere. Inoltre, la cessione di crediti per i quali il contratto sottostante non è stato ancora risolto o non è stato oggetto di recesso o decadenza dal beneficio del termine, e per i quali la banca *originator* non svolge la

funzione di *servicer* non è facilmente opponibile ai debitori ceduti, non passando alla società di cartolarizzazione la posizione contrattuale sottostante.

- La necessità di qualificare la platea dei *servicers* per consentire agli stessi di operare in maniera competente nella ristrutturazione del debito erogato alle imprese in crisi oggetto di cessione a veicoli *ex* L.130/1999 e, nel frattempo, prevedere che la gestione di tali crediti *non-performing*, sia essa interna agli istituti o esterna da parte di AMC, sia affidata in *outsourcing* a soggetti di provata esperienza, competenza e idealmente partecipi del rischio ed iscritti ad un albo professionale *ad hoc*.
- L'assenza di un mercato secondario dei crediti vantati in particolare nei confronti di imprese.
- La carenza di una AMC sistemica (come nel caso dell'Irlanda, Slovenia e Spagna) che possa fungere da *benchmark* di riferimento.
- La circostanza che la gestione dei crediti all'interno dei singoli istituti richiede continui investimenti nelle funzioni "credito".
- La concessione al ceto bancario di ulteriori garanzie (reali) da parte dei debitori in crisi trova limiti significativi nell'attuale disciplina fallimentare e tali limiti non appaiono essere oggetto di modifica nella riforma Rordorf. Appare, pertanto, opportuno chiarire al paragrafo 2 (Strategia di Gestione degli NPL) che la concessione di ulteriori garanzie possa rappresentare una soluzione di recupero esclusivamente complementare e non principale.

Interrelazioni con IFRS 9

- L'entrata in vigore delle nuove regole IFRS 9 trova gli istituti sostanzialmente impreparati al tipo di confronto granulare necessario a sostenere le valutazioni, specialmente a fronte di una situazione macroeconomica molto fluida. Ciò avrà un impatto particolarmente negativo sui crediti *unlikely to pay* (UTP).
- La storica carenza in molti posizioni di NPL e UTP di previsioni contrattuali che introducano specifici obblighi informativi a carico dei prenditori in modo da individuare l'insorgere della crisi in maniera efficace e consentire una migliore valutazione ai sensi dell'IFRS 9. Non essendo possibile una modifica unilaterale dei contratti in essere non ancora risolti, è da valutare con favore l'introduzione *ex lege* di obblighi di informativa in capo ai debitori.

Ragioni economiche

- La necessità di incentivare in tutti i modi possibili gli investimenti, fondamentali per riallineare il sistema produttivo nazionale con le esigenze del mercato ed unica vera fonte di creazione di posti di lavoro.
- La necessità di aggregare le posizioni *non-performing* e UTP risponde ad una esigenza non solo di economie di scala ma anche di assicurare una corretta e coerente valutazione dei crediti nel contesto delle singole posizioni e di posizioni similari, nonché di favorire un processo di qualificazione di tali crediti e di gestione coerente degli stessi in un'ottica di continuità delle attività aziendali dei debitori.
- La fase di miglioramento congiunturale è ancora inconsistente e si manifesta in maniera diversa sul territorio nazionale e a seconda della tipologia di debitori.
- La carenza di capitalizzazione delle imprese e conseguentemente l'eccessiva leva finanziaria (il cd. "*debt overhang*") provoca un ritardo negli investimenti e, tipicamente, una struttura inadeguata del circolante.
- La necessità di incentivare la ri-patrimonializzazione delle imprese ed il loro accesso al mercato dei capitali.
- La carenza di incentivi per debitori e creditori a trovare accordi stragiudiziali di saldo e stralcio allentando le regole sulla *forbearance*. Atteso che i tempi di implementazione della riforma Rordorf della legge fallimentare produrranno effetti solo nel medio-lungo periodo data la generale irretroattività di tali norme, una gestione del credito corretta non può prescindere dall'attuazione di incentivi per debitori e creditori con conseguente impatto sulla valutazione del credito ai sensi dell'IFRS 9.

Proposte legislative connesse

Di seguito, sono indicate alcune iniziative legislative che potrebbero consentire una più efficace implementazione delle misure sopra indicate:

- Introdurre la possibilità di cedere *ex art. 58 TUB* l'intera posizione contrattuale relativa a crediti UTP o NPL per i quali il contratto sottostante non è stato ancora risolto o non è stato oggetto di recesso o decadenza dal beneficio del termine nel contesto della cessione a AMC, fondi di credito, veicoli *ex L. 130/1999* ed eventualmente veicoli *ad hoc* al fine di consentirne una effettiva ristrutturazione.
- Eliminare il vincolo della *retention* di un significativo interesse economico per finanziamenti erogati da veicoli *ex L.130/1999* nell'ambito di un piano di risanamento, accordo di ristrutturazione o concordato preventivo e di altre eventuali procedure introdotte per effetto della riforma del diritto fallimentare.
- Introdurre obblighi informativi cogenti sui debitori per ovviare ad eventuali carenze nell'impianto contrattuale.
- Adottare incentivi per debitori e creditori a trovare accordi stragiudiziali.
- Introdurre la deducibilità immediata dall'imponibile delle maggiori perdite sofferte dalle banche in caso di cessione a AMC o rifinanziamento a sconto dai debitori.
- Introdurre una fiscalità agevolata per AMC/REoCO, per i soggetti che forniscono liquidità a AMC/REoCo e per le operazioni da queste concluse (disapplicazione delle eventuali imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute).
- Introdurre una fiscalità agevolata per operatori di mercato e investitori in titoli rappresentanti crediti *non-performing* o UTP al fine di favorire la crescita di un mercato secondario.
- Favorire la creazione di un Fondo di Garanzia istituzionale che intervenga con un "*credit enhancement*" sul primo rischio sostenuto dai fornitori di liquidità a AMC.

Addendum BCE del 4/10/2017

Con l'occasione si segnala che l'Addendum alla *Guidance to banks on non-performing loans*⁶, laddove fosse adottato, sarebbe in forte contrasto con le osservazioni e le proposte sopra delineate. Infatti, tra gli effetti delle misure proposte dalla BCE si determinerebbe:

- Un *calendar provisioning* che renderà più costosa l'erogazione e quindi l'accesso al credito e che, sulla base di un modello unico per tutti i paesi, non riconosce le specificità delle banche italiane *Less Significant* e le modifiche strutturali *in fieri* alla disciplina nazionale sulla crisi d'impresa e di insolvenza.
- Un congelamento delle risorse disponibili intorno alla gestione degli NPL e degli UTP.
- Un forte impedimento alla concessione di nuova finanza agli UTP in fase di ristrutturazione, con conseguente ulteriore incremento dello stock dei crediti *non-performing*.

Gli scriventi ritengono che eventuali nuove misure prudenziali non possono essere applicate alle banche *Less Significant* e che, in ogni caso, sia errato imporre una misura cogente di azzeramento dei crediti *non-performing* che non consideri la natura reale delle posizioni e l'utilizzo della AMC come strumento principale nella gestione dei crediti *non-performing*.

Qualsiasi misura dovrebbe, pertanto, essere qualificante, al fine di sostenere il valore dei crediti, nonché calibrata sui tempi di recupero attesi in funzione della situazione macro-economica del singolo paese e delle aree del singolo paese e sui tempi di implementazione di riforme giuridiche strutturali quali la riforma Rordorf della legge fallimentare in Italia.

⁶ ECB Guidance to banks on non-performing loans: prudential provisioning backstop for non-performing exposures (https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl2/ssm.npl_addendum_draft_201710.en.pdf), pubblicata il 4/10/2017

Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Casnedi', written in a cursive style.

Claudio Casnedi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Sallustio', written in a cursive style.

Riccardo Sallustio